

ACCORDO QUADRO
FORNITURA BIENNALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
ESTIVE ED INVERNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI ASIA
NAPOLI S.P.A.

Procedura Aperta 491/ACU/2022
CIG 9323331023 – CUI 074947406372021000-11;

TRA

Asia Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Domenico Ruggiero — (di seguito denominata anche Committente)

E

SILCAM ITALIA Srl - Codice Fiscale e Partita Iva n. 7062360636 con sede legale in Napoli (NA) alla Via Domenico De Roberto, 44 in persona dell'Amministratore Unico Sig. Teresa Carannante nata a Pozzuoli (NA) il 19 agosto 1950 (di seguito denominato Fornitore).

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

1. che Asia Napoli S.p.A., in esecuzione della Determina a contrarre n. 129 del 18 luglio 2022 dell'Amministratore Unico, ha indetto la procedura aperta n. 491/ACU/2022, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura biennale di scarpe antinfortunistiche estive e invernali in dotazione al proprio personale, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. che ASIA Napoli, con determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 10 gennaio 2023 ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore della società SILCAM ITALIA Srl che ha offerto il ribasso percentuale del 4,50% sui prezzi unitari posti a base di gara;

3. che il predetto concorrente ha comprovato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara ed in data 5 dicembre 2022, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da protocollo PR_NAUTG_INGRESSO_0387582_20221205 per acquisire l'informativa antimafia;
4. che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCO previste dall'art. 13.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende **SILCAM ITALIA Srl**;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
- per **Schede Tecniche**: si intendono le Schede Tecniche prodotte da ASIA accettate in sede di gara, nonché quelle facenti parte dell'offerta del Fornitore;
- per **Accordo Quadro** si intende il presente accordo, concluso tra Asia Napoli S.p.a. e **SILCAM ITALIA Srl** avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Il presente accordo definisce le condizioni generali destinate a disciplinare gli eventuali futuri ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione della fornitura di calzature antinfortunistiche estive e invernali in dotazione al proprio personale. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo al Fornitore, di dare esecuzione agli stessi, consegnando calzature antinfortunistiche con caratteristiche conformi a quelle stabilite nelle schede tecniche fornite in sede di gara dalla Stazione Appaltante ed

alle migliori tecniche offerte dal Fornitore in gara, parte integrante del presente accordo quadro.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva, nel corso della durata del presente accordo quadro, la facoltà di emettere gli ordinativi di fornitura, da trasmettere a mezzo e-mail al Fornitore, che devono contenere i seguenti dati:

- a) tipologia e quantità delle scarpe da fornire;
- b) tempi di consegna in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3.1 lett. a);
- c) luogo/luoghi di consegna e modalità operative di esecuzione della fornitura.

2.3 Il quantitativo presunto di calzature antinfortunistiche da fornire, nel corso della durata biennale dell'accordo quadro è pari a:

- a) 5.000 paia di calzature antinfortunistiche estive (circa 2.500 calzature antinfortunistiche estive per ciascun anno);
- b) 5.000 paia di calzature antinfortunistiche invernali (circa 2.500 calzature antinfortunistiche estive per ciascun anno).

Detti quantitativi indicati sono da ritenersi indicativi e suscettibili di variazione da parte della Stazione Appaltante, fermo restando l'invariabilità dell'ammontare dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo 6.2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di ordinare la consegna di calzature antinfortunistiche di tipo speciale (es. scarpe antinfortunistiche leggere, scarpe per saldatori, scarpe per elettricista).

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante, nel rispetto della seguente tempistica:
 - la consegna delle calzature estive entro e non oltre il 10 maggio di ciascuna annualità;
 - la consegna delle calzature invernali entro e non oltre il 15 ottobre di ciascuna annualità;
 - la consegna di eventuali forniture integrative entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura;

- b) a garantire la disponibilità presso i propri magazzini di una scorta pari al 10% della fornitura presunta annuale per ciascuna tipologia di calzatura (estiva ed invernale). Nel caso di esaurimento di tale scorta, il Fornitore si obbliga a ripristinare la disponibilità della stessa, entro 10 giorni;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna delle calzature presso le sedi operative di ASIA (vedi allegato 1 sedi di consegna), indicate negli ordinativi emessi dal Magazzino Generale, e ad attenersi ai tempi di consegna fissati per ciascuna sede. Resta inteso che i termini di consegna delle calzature estive e invernali devono ritenersi essenziali.
- d) a garantire che calzature oggetto dei singoli ordinativi di fornitura siano conformi a quelle stabilite nelle schede tecniche fornite in sede di gara dalla Stazione Appaltante ed alle migliori tecniche offerte dal Fornitore in gara

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

4.1 Al RUP/DEC compete il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e quantitativo della corretta esecuzione degli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante in vigore del presente accordo quadro. Le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nelle schede tecniche e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) il rispetto dei tempi di consegna e dei quantitativi richiesti con l'ordinativo di fornitura.

Nell'ambito di tale attività di controllo/verifica, il DEC si avvale di un laboratorio specializzato, accreditato ACCREDIA ovvero accreditato da parte di un organismo internazionale per il quale sussista accordo di mutuo riconoscimento in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), a cui sarà devoluto il compito di effettuare apposita verifica di conformità su almeno due esemplari di calzature estive e almeno due esemplari di calzature invernali consegnati in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura. La verifica di conformità è volta ad appurare la conformità delle calzature fornite in esecuzione degli ordinativi di fornitura ai rapporti di prova presentati in gara e rilasciati dai laboratori accreditati

ACCREDIA o accreditati da parte di un organismo internazionale per il quale sussista accordo di mutuo riconoscimento in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Il laboratorio deve verificare la rispondenza ovvero l'eventuale valore migliorativo rispetto ai requisiti relativi ai paragrafi della norma EN ISO 20345:2012 proposti con riferimento sia alla calzatura estiva che a quella invernale. Le operazioni di verifica devono risultare da apposito certificato rilasciato dal laboratorio, trasmesso al RUP/DEC. I costi per le operazioni di collaudo, compresi quelli di laboratorio, restano a carico del Fornitore.

4.2 Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione delle calzature dell'ordinativo entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, la mancata conformità delle calzature, obbligando alla sostituzione delle stesse, equivale a mancata consegna della fornitura nei termini prescritti.

ARTICOLO 5 – DURATA ACCORDO QUADRO

5.1 Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero ha la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo complessivo di Euro 290.000,00 oltre IVA. Detta durata può essere prorogata per un periodo di ulteriori 6 mesi, qualora il valore massimo presunto dell'accordo quadro (pari ad Euro 290.000,00 oltre Iva come per legge) non si sia esaurito alla naturale scadenza dei 24 mesi e fino alla concorrenza del predetto importo. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante può emettere gli ordinativi di fornitura.

5.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi. La durata del rinnovo può essere prorogata per un periodo di ulteriori 6 mesi, qualora il corrispettivo presunto di Euro 145.000,00 oltre Iva come per legge, non si sia esaurito alla naturale scadenza dei 12 mesi e fino alla concorrenza del predetto importo. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà di rinnovo, comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima dalla scadenza del presente contratto. Il rinnovo deve essere formalizzato con apposito atto sottoscritto

digitalmente tra le Parti.

5.3 La durata del presente accordo quadro potrà essere modificata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 6 –PREZZI UNITARI –IMPORTO MASSIMO PRESUNTO AQ REVISIONE PREZZI

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore i seguenti prezzi unitari:

- a) **Euro 26,74** oltre IVA per ogni esemplare di calzature antinfortunistica estiva;
- b) **Euro 28,65** oltre IVA per ogni esemplare di calzature antinfortunistica invernale;

Detti prezzi unitari sono comprensivi, oltre che della fornitura delle calzature antinfortunistiche, anche di ogni eventuale ulteriore onere e spesa (es.: spese per la spedizione e consegna) funzionale alla corretta esecuzione della fornitura nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.

6.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.1 il valore massimo presunto dell'accordo quadro è pari ad Euro 290.000,00 oltre IVA per la durata di 24. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di:

- a) rinnovare l'accordo quadro alle stesse condizioni fino alla concorrenza di Euro 145.000,00 per un periodo ulteriore di 12 mesi;
- b) di modificare la durata dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla selezione del nuovo contraente.

6.3 Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e all'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022 (convertito nella Legge n. 25/2022) è ammessa la revisione dei prezzi unitari. A partire dal 13° mese, la Stazione Appaltante provvederà, su istanza del Fornitore, all'adeguamento dei prezzi unitari di cui al precedente 6.1. La rivalutazione avverrà sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT al 13° mese rispetto al 1° mese di

contratto e poi al 25° mese rispetto al 13°. In caso di ricorso all'opzione di rinnovo la revisione sarà applicata, con le medesime modalità, a partire dal 37° mese di durata contrattuale.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Contabilità e fatturazione

L'accordo quadro viene stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari innanzi indicati. Il RUP/DEC accerta, a valle delle verifiche di cui al precedente articolo 4, che il singolo ordinativo di fornitura sia stato eseguito in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nelle schede tecniche ed eventualmente nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore. Lo stato di avanzamento della fornitura indica l'importo da liquidare (rappresentato dal prodotto del prezzo unitario di ciascuna tipologia di calzatura per il numero di quelle consegnate), il quantitativo di calzature fornite e gli acconti già corrisposti. Una volta emesso lo stato di avanzamento, il DEC/RUP rilascia entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Allo scadere dell'accordo quadro viene rilasciato un certificato di verifica di conformità dell'intera fornitura funzionale allo svincolo della garanzia definitiva.

7.2 Pagamenti

Il pagamento degli ordinativi di fornitura avviene previa emissione della fattura da parte del Fornitore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni.

7.3 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG 9323331023, il codice univoco che è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante

acquisizione DURC rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento dell'ultimo ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 In caso di ingiustificato ritardo nell'evasione degli ordinativi di fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale dell'uno per mille dell'importo complessivo di ciascun ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per la consegna.

8.2 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in caso di esito negativo della verifica di conformità eseguita dal laboratorio ai sensi del precedente articolo 4, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale per il ritardo nella consegna della fornitura.

8.3 In caso di violazione dell'obbligo concernente la disponibilità costante e per tutta la durata dell'accordo della scorta minima di magazzino indicata al precedente art. 3.1 lett. b), la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di Euro 500,00.

8.4 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, il Fornitore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi un diverso calendario. Si precisa che eventuali slittamenti nella fornitura avranno il solo scopo di esonerare il Fornitore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

8.5 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Fornitore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. Il Fornitore può

comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione

dell'accordo quadro.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro (ovvero i singoli ordinativi), previa comunicazione a mezzo pec al Fornitore della propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- c. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- d. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'accordo quadro ovvero del singolo ordinativo;
- e. nel caso in cui il ritardo nella consegna abbia superato il 30° giorno rispetto alla data prevista nel singolo ordinativo;
- f. nel caso in cui il laboratorio, di cui al precedente articolo 4, abbia attestato la non conformità degli esemplari oggetto di verifica ed il Fornitore non abbia provveduto alla sostituzione dell'intera fornitura nei tempi prescritti;
- g. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

*** **

Effetti della risoluzione del presente Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni

riscontrate, intimando al Fornitore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

10.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 190733908 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro 11.600,00 (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con validità di anni 2 decorrenti dalla stipula del contratto. La garanzia fideiussoria garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dal Fornitore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro ovvero dei singoli ordinativi di fornitura.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in

ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, il Fornitore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna delle calzature oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

Il Fornitore ha prodotto polizza assicurativa n. 1/60969/87/147808374 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni SpA sulla responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT e RCP che della RCO sono pari ad un importo di € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

14.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un

conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Fornitore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.

15.3 E' fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica: IT90N0303203405010000004355 e che le generalità della persona delegata ad operare su di esso è la signora TERESA CARANNANTE Codice Fiscale CRNTRS50M59G964E

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 L'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il fornitore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore elegge domicilio presso la sede legale della società in Napoli alla Via Domenico De Roberto n. 44. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con posta certificata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico

del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Committente con la Prefettura di Napoli di cui di seguito si riportano le clausole che si intendono espressamente accettate con la sottoscrizione del presente contratto:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla

risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."

Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai

fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva

acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3

della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."*

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste

dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO

QUADRO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico
- b) Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara
- c) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara

ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il responsabile del procedimento per il Committente che ricopre anche la funzione di Direttore dell'esecuzione è l'ing. Gennaro Luongo.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

24.2 Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore
